

## INPS: l'assegno al nucleo familiare spetta anche sul FIS e sull'Assegno Ordinario con causale Covid-19

**Con una circolare l'Istituto sancisce il diritto all'ANF a tutti i lavoratori che percepiscono l'assegno ordinario a carico dei fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione Salariale con causale Covid-19**

Trova soluzione positiva una delle criticità emerse nell'analisi dei provvedimenti di tutela a sostegno del reddito emanati durante la fase di pandemia.

Anche i lavoratori beneficiari di **Assegno Ordinario o di FIS**, durante la **sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**, potranno beneficiare dell'**assegno per il nucleo familiare** in rapporto al periodo di paga con le stesse regole previste per i lavoratori ad orario normale, ma **solo per i periodi con causale Covid-19** decorrenti dal 23 febbraio 2020 e sino alla conclusione del periodo straordinario di sostegno al reddito (attualmente la durata massima è di 14 settimane sino al 31 agosto 2020 + altre 4 autorizzabili per periodi tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2020).

Ricordiamo che, a differenza dei trattamenti di CIGO e CIGS, durante i periodi di percezione dell'integrazione salariale erogati dai fondi di solidarietà bilaterali e dal FIS gli ANF di norma non spettano, in quanto non previsti dai decreti istitutivi dei Fondi medesimi.

L'INPS con la [circolare n. 88/2020](#) applica le disposizioni introdotte dall' art. 68 del D.L. n. 34/2020 (decreto rilancio) e precisa che gli oneri di detta operazione sono a carico dello Stato.

Nella circolare INPS indica che **l'ANF su queste prestazioni può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto**.

Con la prima procedura di pagamento le aziende provvederanno ad erogare sia l'assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata, mentre per il pagamento diretto i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il

### In questo numero:

*INPS: l'assegno al nucleo familiare spetta anche sul FIS e sull'Assegno Ordinario con causale Covid-19;*

*INAIL: le denunce di infortunio sul lavoro per Covid-19 sono quasi 50.000;*

*INPS: validità dei verbali di revisione dell'invalidità civile dopo il lockdown;*

*Indennità Covid: ne beneficeranno anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;*

*INCA: pubblicata la Sentenza della Corte Costituzionale sul diritto all'incremento al "milione" per invalidi civili totali;*

*INPS: pensioni in cumulo L. 228/12 e 236/16 i chiarimenti dell'Istituto - 3° parte - ;*

*INPS: congedo Covid-19 è fruibile sino al 31 Agosto anche in modalità oraria.*

### Immigrazione:

*Emergenza rapporti di lavoro: analisi della circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro del 24.07.2020;*

*Emergenza Covid-2019: L'ordinanza del Ministero della Salute per chi proviene da Romania e Bulgaria,*

*Tutela dei lavoratori stagionali;*

*Alloggi edilizia popolare Illegittimo il regolamento della Regione Lombardia.*

## Il Governo con il Decreto Rilancio pone rimedio ad una stortura prodotta in sede di emanazione dei provvedimenti di tutela e sostegno del reddito: anche i beneficiari di ASO e FIS potranno ricevere l'ANF

modulo "SR41", indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.

Per i casi di **Assegno Ordinario già pagati** alla data di emanazione della circolare, INPS precisa che:

**a)** i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando successivamente quanto corrisposto come arretrato,

**b)** i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell'assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo "SR41", indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente,

**c)** i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato l'ANF durante i periodi di sospensione o integrazione provvederanno ad effettuare le relative rettifiche al fine di consentirne la corretta imputazione contabile.

La circolare si conclude offrendo poi indicazioni sulle procedure tecniche di conguaglio riservate ai datori di lavoro e ai loro consulenti.

### INAIL: le denunce di infortunio sul lavoro per Covid-19 sono quasi 50.000

I contagi sul lavoro da Covid-19, denunciati all'INAIL, rilevati **alla data del 30 giugno sono 49.986**.

Sono 965 in più rispetto al precedente monitoraggio del 15 giugno e pari a circa un quinto delle denunce di infortunio pervenute all'Istituto dall'inizio dell'anno.

I casi mortali sono 252 (+16), concentrati soprattutto tra gli uomini (82,5%) e nelle fasce 50-64 anni (69,8%) e over 64 anni (19,5%), con un'età media dei deceduti di 59 anni.

Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all'Inail, il rapporto tra i generi si inverte – il 71,6% dei lavoratori contagiati sono donne – e l'età media scende a 47 anni.

Sul [sito istituzionale](#) è possibile un approfondimento e la consultazione delle schede predisposte sui casi registrati nelle 19 regioni italiane e nelle due province autonome di Trento e Bolzano.

### INPS: validità dei verbali di revisione dell'invalidità civile dopo il lockdown

Dal 22 giugno scorso è **ripartita, dopo la sospensione legata all'emergenza epidemiologica, l'attività dei Centri medico legali dell'Inps** per le visite di primo accertamento e di revisione dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. In un comunicato stampa, l'Istituto avverte che **le visite di revisione già calendarizzate durante i mesi di sospensione dell'attività saranno recuperate nei mesi a venire, secondo un calendario parametrato in base alle nuove norme di sicurezza**.

Inoltre, l'Inps ricorda che, come previsto dalla legge 114/2014 "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità **conservano tutti i diritti**

**acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura**".

Fino all'avvenuta conclusione dell'accertamento sanitario, pertanto, anche i soggetti in possesso di un verbale con visita di revisione scaduta mantengono tutti i benefici e le agevolazioni di cui hanno usufruito fino a quel momento. Laddove necessario, **le sedi Inps possono rilasciare una dichiarazione che riconosce la validità del verbale sanitario scaduto**, nelle more della convocazione a visita.

### Indennità Covid: ne beneficeranno anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Anche i **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** privi della qualifica di stagionali potranno beneficiare dell'indennità mensile di € 600,00. Lo stabilisce il decreto Interministeriale Lavoro-Economia 13 luglio 2020.

E' prevista quindi l'erogazione dell'indennità **per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020** a favore dei lavoratori che posseggano **cumulativamente** i seguenti requisiti:

**a)** titolarità nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari almeno a 30 giornate;

**b)** titolarità **nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale** nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari almeno a 30 giornate;

**c)** assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto in discussione, di pensione e di rapporti di lavoro dipendente.

Il beneficio non è cumulabile con altri indennizzi covid, con il reddito di emergenza, con il reddito di cittadinanza nè con i trattamenti di integrazione salariale con causale covid.

Si rimane in attesa di comunicazione INPS sulla modalità di invio domande e delle risorse disponibili.

### INCA: pubblicata la Sentenza della Corte Costituzionale sul diritto all'incremento al "milione" per invalidi civili totali

La sentenza della Consulta n. 152/20 è in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e produrrà i suoi effetti a far data dal 01 Agosto 2020.

Si tratta di un provvedimento storico perché per la prima volta la Consulta si occupa della misura delle prestazioni assistenziali di invalidità civile, notoriamente insufficiente a garantire *agli interessati il minimo vitale e a rispettare il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantiti dall'art. 38 della Costituzione*.

I contenuti della sentenza sono già stati da noi commentati con NI n. 300 del 02 Luglio.

Restiamo in attesa delle indicazioni che offrirà l'INPS in sede di applicazione della norma.

Ritorniamo sull'argomento, già trattato negli ultimi due numeri di NI, concludendo l'analisi dei **chiarimenti offerti in materia di pensione in cumulo** con il messaggio Hermes INPS n. 2053.

**Ricorsi amministrativi:** INPS precisa che la competenza a trattare i ricorsi amministrativi è dell'Ente o Cassa che ha istruito la pratica. I ricorsi sono esaminati e decisi in base alle modalità previste dal proprio ordinamento.

La decisione del ricorso è assunta previa acquisizione del parere obbligatorio degli altri Enti/Casse coinvolti nella materia del contendere, che dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Decorso tale termine il ricorso verrà comunque deciso dall'Ente istruttore. L'esito del ricorso è comunicato agli altri Enti/Casse. INCA consiglia di inviare copia del ricorso a tutti gli Enti/Casse interessate alla liquidazione della pensione.

**Pensione Inabilità calcolo della maggiorazione:** Nel caso di pensione di inabilità con contribuzione fatta valere in FPLD e Gest. Autonoma occorre prestare attenzione alla gestione in cui è stato maturato il requisito sanitario e contributivo e conseguentemente alla tipologia di cumulo richiesto: se il requisito è maturato nel FPLD il cumulo dovrà esser richiesto ai sensi del comma 239 per poter beneficiare della maggiorazione calcolata in FPLD. Viceversa se la richiesta non è esercitata in tal senso si applica il c. 240 e la maggiorazione nel caso prospettato si attribuirà nella gestione autonoma.

Il consiglio è quello di prestare molta attenzione a questa tipologia di casistica.

**Decorrenza pensione Inabilità e Vecchiaia in presenza di gestione esclusiva:** La pensione di inabilità in regime di cumulo per gli iscritti alle forme esclusive decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (messaggio INPS n. 6528/2014). Rispetto invece alla pensione di vecchiaia in cumulo la decorrenza è fissata dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. Per il personale della scuola e AFAM la decorrenza è fissata dal 1° settembre o 1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti.

**Recesso dalla ricongiunzione:** L'INPS riconosce la possibilità di recesso dalla ricongiunzione solo per determinate casistiche. Si tratta di soggetti con più periodi assicurativi che hanno perfezionato i requisiti per la pensione in cumulo entro il 1° gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione ex legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il recesso doveva esser formulato entro il 31-12-2017 e i requisiti per la pensione dovevano esser perfezionati entro il 01-01-2017.

Coloro che non rientrano nei parametri di cui sopra e che hanno sospeso il pagamento dell'onere vedranno il ripristino delle posizioni assicurative nelle varie gestioni di provenienza con facoltà di esercitare, al ricorrere dei prescritti requisiti, il cumulo L. 228/12 e L. 232/16.

**Periodi di contribuzione rimasti esclusi dalla ricongiunzione ex L. n. 29/79:** INPS afferma che i periodi contributivi, non ricongiunti e non ricongiungibili restano accreditati nella gestione di origine e potranno essere produttivi di effetti pensionistici ai fini dell'esercizio della facoltà di cumulo in presenza degli altri requisiti di legge.

**Attenzione:** la presenza di contribuzione figurativa, legittimamente accreditata nell'AGO-FPLD alle condizioni in cui sia mantenuto lo status di iscritto da parte del lavoratore interessato (verifica del momento genetico), è pienamente efficace e produttiva di effetti pensionistici e, pertanto, utilizzabile ai fini della prestazione in cumulo. Questa indicazione non brilla per

chiarezza: la verifica del momento genetico riconduce in sostanza alla presenza di contribuzione obbligatoria all'atto dell'accredito della contribuzione figurativa affinché quest'ultima possa esser utilizzata nell'esercizio del cumulo. I casi che si dovessero presentare debbono esser segnalati al fine di un parere di merito.

**Costituzione posizione assicurativa:** INPS offre un importante chiarimento riguardo ai casi di soggetti, iscritti alla CTPS e fondi FS e IPOST, cessati prima del 31.07.2010. Se tali soggetti hanno maturato il requisito contributivo minimo richiesto per la pensione di vecchiaia potranno accedere alla pensione in cumulo e non si dovrà procedere con la CPA, ma dovrà esser liquidata la pensione in cumulo L. 228/12 e L. 232/16.

Come sappiamo la CPA determina nella maggior parte dei casi un calcolo della pensione meno favorevole. INCA nazionale ritiene che tale principio debba esser ampliato anche in favore dei soggetti che non possano far valere il requisito per il diritto a pensione di vecchiaia.

**Ex dipendenti IPOST o FS rioccupati con obbligo di versamento a Casse GdP:** Per queste casistiche INPS esclude categoricamente l'applicazione della Costituzione Posizione assicurativa (L. 322/58). Per l'Istituto questi periodi dovranno esser valorizzati applicando gli articoli da 112 a 115 del DPR 1092/1973 e cioè la riunione e ricongiunzione dei servizi.

**Pagamento TFS:** Per i dipendenti pubblici che accedono alle prestazioni in cumulo il TFS/TFR verrà corrisposto dopo dodici mesi, ed entro i successivi 90 giorni, dal compimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. L'Istituto non chiarisce, come da richiesta Ce.Pa, se le cessazioni per morte o inabilità (SO/CUM - IO/CUM) sono esentate da questo regime e mantengono di conseguenza i termini di liquidazione a 105 gg dalla cessazione /decesso.

**Pensione in cumulo e trattenute relative a piani di ammortamento, riscatti e ricongiunzioni:** In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni in cumulo non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di **oneri per riscatti** che devono dunque essere interamente versati prima dell'accesso alla prestazione. Le trattenute sulle pensioni in cumulo degli oneri derivanti dalle **ricongiunzioni**, operate ai sensi della L. n. 29/79 della L. n. 45/90 potranno proseguire sulla rata di pensione secondo l'originario piano di ammortamento.

**Nota di chiusura:** I chiarimenti dell'INPS, commentati in questi tre numeri di NI non risolvono tutte le questioni aperte su un tema così ampio e complesso. L'invito è quello di segnalare le situazioni che via via si presenteranno all'attenzione dei nostri uffici.

### **INPS: congedo Covid-19 è fruibile sino al 31 Agosto anche in modalità oraria**

La legge di conversione n. 77/2020 del decreto Rilancio (n. 34/2020) **ha esteso al 31 agosto il periodo di fruizione del congedo COVID-19** (art. 23, D.L. n. 18/2020), **sempre per un massimo di 30 giorni** e ha, inoltre, **introdotto la possibilità di fruire del beneficio in modalità oraria, a decorrere dal 19 luglio 2020** (data di entrata in vigore della legge). Con il [messaggio n. 2902](#) del 21 luglio 2020, l'Inps comunica **l'aggiornamento della procedura telematica per consentire la richiesta di periodi di congedo COVID-19 in modalità giornaliera** fino alla data del 31 agosto 2020 e con una successiva circolare **fornerà le indicazioni per quanto riguarda la presentazione delle richieste in modalità oraria, precisando che, tali domande potranno riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma sempre con decorrenza dal 19 luglio 2020.**

## Emersione rapporti di lavoro

La [circolare](#) congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro del 24.07.2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'emersione dei rapporti di lavoro, che si riportano di seguito.

### Avvio/prosecuzione dell'attività lavorativa prima della convocazione da parte del SUI

Il datore di lavoro che nelle more della definizione della procedura di regolarizzazione decide di assumere il lavoratore per il quale ha presentato la domanda di emersione, è tenuto ad inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione entro le 24 ore antecedenti l'inizio del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia presentato la dichiarazione di sussistenza per un pregresso rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso, il sistema informatico del Ministero dell'Interno invierà direttamente la comunicazione obbligatoria, qualora nell'istanza sia stato indicato il codice fiscale del lavoratore. Diversamente, sarà cura del Ministero dell'Interno in collaborazione con l'Agenzia dell'Entrate attribuire il codice fiscale provvisorio al lavoratore e successivamente generare la comunicazione di assunzione.

Qualora il datore di lavoro abbia dichiarato di voler instaurare un nuovo rapporto di lavoro, la comunicazione obbligatoria ovvero la denuncia on-line dell'instaurazione del rapporto di lavoro domestico all'INPS, dovrà essere inviata direttamente dal datore di lavoro poiché la data in cui avrà inizio il rapporto di lavoro verrà stabilita dalle parti in causa. Particolare attenzione dovrà essere posta in particolare nei confronti di due dati da riportare nella predetta comunicazione: il titolo di soggiorno e il codice fiscale del lavoratore. Per il primo si potrà optare per la voce "in attesa di permesso di soggiorno". Per il secondo è indispensabile che lavoratore sia in possesso di un codice fiscale, anche provvisorio. Nel caso in cui il lavoratore non dovesse esserne in possesso, il datore di lavoro dovrà attendere che nella pagina internet utilizzata per l'invio della domanda di emersione venga visualizzato il codice fiscale provvisorio attribuito al lavoratore dall'Agenzia dell'Entrate.

### Cessazione del rapporto di lavoro

La circolare ribadisce che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione sottoscrivendo il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico Immigrazione. Qualora nelle more del procedimento di emersione il rapporto di lavoro dovesse cessare, il SUI convocherà prioritariamente le parti per la formalizzazione della conclusione di tale rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la cessazione dovesse avvenire per causa di forza maggiore (decesso dell'assistito o del datore di lavoro per il settore domestico/badante ovvero per cessazione/fallimento dell'azienda per il lavoro agricolo e connessi), la circolare prevede la possibilità del subentro di un datore di lavoro ed indica le procedure da seguire per tale adempimento. "In tutti i casi", qualora il subentro non si dovesse realizzare per ragioni non riconducibili al lavoratore, è previsto che lo stesso venga convocato dal SUI per presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

### Datore di lavoro "plurimo"

Nel caso di emersione per lavoro domestico/assistenza alla persona, la procedura può essere avviata fino ad un massimo di tre datori di lavoro, per numero minimo di ore

che, cumulato, porti ad un retribuzione non inferiore all'importo dell'assegno sociale, pari a 459,83 euro mensili. Il contributo forfettario di 500,00 euro verrà equamente suddiviso tra i datori di lavoro indipendentemente dalle ore lavorate, e versato singolarmente per la quota spettante con il modello F24, indicando su ciascuno di essi il medesimo documento di identità del lavoratore.

### Tipologia dei rapporti di lavoro

La circolare ribadisce che nel settore domestico e di assistenza alla persona è possibile la regolarizzazione di rapporti di lavoro part-time purché, applicando il CCNL di categoria, la retribuzione non sia inferiore all'importo dell'assegno sociale pari a euro 459,83 mensili. Per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato, dovranno essere garantite al lavoratore almeno 5 giornate di lavoro al mese.

### Regolarizzazione dei richiedenti asilo

La circolare riprende quanto già disposto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 19.06.2020 ribadendo che i richiedenti asilo possono accedere alla regolarizzazione prevista dal comma 1 dell'art. 103, senza rinunciare alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Al momento della stipula del contratto di soggiorno, al richiedente asilo verrà consegnata una informativa in relazione alla possibilità di mantenere attiva o meno la procedura predetta. Nel caso in cui deciderà di continuare l'iter per il riconoscimento della protezione internazionale, l'interessato otterrà un permesso di soggiorno cartaceo per lavoro subordinato, con la dicitura "R" e valido esclusivamente sul territorio nazionale. Diversamente, gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettronico per lavoro subordinato. Nulla viene detto in relazione alla regolarizzazione dei richiedenti asilo ai sensi del comma 2 dell'art. 103.

### Regolarizzazione di un lavoratore straniero regolarmente soggiornante titolare di un contratto di lavoro in corso di validità

La circolare chiarisce che il cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno utilizzabile per svolgere una attività di lavoro ma non convertibile per tale motivo (ad esempio per richiesta asilo, lavoro stagionale etc...), che abbia in corso una regolare attività di lavoro anche nei settori diversi da quelli previsti, può essere ammesso all'emersione purché venga regolarizzato, per il numero di ore residue consentito (ad esempio part-time), con un altro contratto di lavoro nei settori ammessi dalla norma. Diversamente, tenuto conto che il comma 1 dell'art. 103 riguarda l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare o l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro pertanto, il contratto di lavoro full-time in essere, anche se in uno settori di lavoro previsti dalla norma, non consente l'accesso alla procedura ai fini della conversione del permesso di soggiorno di cui il lavoratore straniero è in possesso e in forza del quale svolge tale attività di lavoro.

## Emergenza Covid-2019

### L'ordinanza del Ministero della Salute per chi proviene da Romania e Bulgaria

Il 24.07.2020, il Ministro della Salute ha firmato l'[ordinanza](#) che dispone l'obbligo della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato o transitato in Romania e Bulgaria, secondo le previsioni contenute nel DPCM dell'11.06.2020, prorogato dal DPCM 14.07.2020. L'ordinanza ha efficacia fino al 31.07.2020, salvo proroghe.

(segue pg. 5)



## Tutela dei lavoratori stagionali

Il 16 luglio 2020, la Commissione Europea ha presentato gli [orientamenti per garantire la tutela dei lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della pandemia da coronavirus](#). Le indicazioni sono rivolte alle autorità nazionali, agli ispettori del lavoro e alle parti sociali al fine di tutelare i diritti, la salute e la sicurezza dei lavoratori stagionali e garantire che questi siano consapevoli dei loro diritti. Gli orientamenti riguardano una serie di aspetti, quali il diritto dei lavoratori stagionali a lavorare in uno Stato membro dell'UE indipendentemente dal fatto che siano cittadini dell'UE o provengano da paesi terzi; le condizioni di vita e di lavoro adeguate, tra cui distanziamento fisico e appropriate misure di igiene; le comunicazioni chiare per i lavoratori in merito ai loro diritti; il lavoro non dichiarato; gli aspetti della sicurezza sociale. Gli orientamenti in particolare invitano gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose ai lavoratori stagionali; a svolgere un'opera di sensibilizzazione sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL); a sostenere i datori di lavoro nell'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche e a fornire informazioni chiare ai lavoratori in una lingua che comprendono; a fornire orientamenti pratici alle imprese di dimensioni più piccole; a rafforzare le ispezioni sul campo per garantire la corretta applicazione delle norme in materia di SSL per quanto riguarda i lavoratori stagionali.

## Alloggi edilizia popolare

### Illegittimo il regolamento della Regione Lombardia

Con l'[ordinanza del 27.07.2020](#), su ricorso presentato dalla CGIL Lombardia insieme ad un ricorrente, all'ASGI e al NAGA, il Tribunale di Milano ha dichiarato discriminatorio il regolamento della Regione Lombardia del 4.8.2017 n. 4 nelle parti in cui prevede:

- a) all'art. 7, comma 1, lettera d) l'esclusione dal sistema abitativo pubblico dello straniero titolare del permesso per protezione internazionale e dello straniero titolare del permesso umanitario, ex art. 5, comma 6 D.Lgs. 286/1998 e del permesso per "casi speciali", qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili siti nel paese di provenienza;
- b) b) all'art.7, comma 1, lettera d) che il cittadino extra UE debba documentare l'assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero con modalità diverse da quelle che vengono richieste al cittadino italiano e, pertanto, richiedendo, "la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, del DPR 28.12.200 n. 445, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza;
- c) c) all'art.7, comma 1, lettera d) che l'immobile venga considerato adeguato solo con riferimento alla metratura dello stesso;

- d) d) all'art. 7, comma 1, lettera b) nella parte in cui prevede per l'accesso ai servizi abitativi pubblici il requisito della residenza o dello svolgimento dell'attività lavorativa quinquennale nella Regione.

Il Tribunale pertanto **ha ordinato alla Regione Lombardia la cessazione della condotta discriminatoria**, consentendo ai cittadini stranieri l'accesso al bando in condizioni di parità con i cittadini italiani, disponendo che il regolamento venga modificato in modo tale:

- a) da consentire ai cittadini stranieri di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza prevedere requisiti di permanenza protratta (o di protratta attività lavorativa nella regione);
- b) da consentire ai cittadini stranieri titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza prevedere requisiti relativi all'assenza di proprietà nel paese d'origine;
- c) da introdurre requisiti che consentano di valutare l'adeguatezza dell'immobile, senza creare condizioni di svantaggio nei confronti dei cittadini che provengono da paesi per i quali è impossibile presentare i documenti relativi alla metratura dell'immobile;
- d) da consentire ai cittadini stranieri di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE in generale, cioè senza la richiesta della documentazione supplementare indicata all'art. 7, comma 1, lettera d) del regolamento medesimo (vale a dire la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza).

La pronuncia del 27.07.2020 segue l'ordinanza del 22.01.2019 con la quale lo stesso Tribunale – per il medesimo procedimento giudiziario - ha sottoposto la norma regionale al giudizio di legittimità della Corte Costituzionale. Quest'ultima con la [sentenza n° 44/2020](#) ha dichiarato incostituzionale l'art. 22, comma 1, lettera b) della legge della Regione Lombardia dell'8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda», in riferimento al possesso della residenza anagrafica o allo svolgimento di una attività lavorativa in Regione Lombardia.

***Ni. sospende da questo numero la propria attività per la pausa estiva.***

***L'augurio a tutti i lettori, pur nelle difficoltà contingenti, è quello di poter godere di un sereno periodo di riposo.***

***L'appuntamento con il prossimo numero è fissato per Mercoledì 03 Settembre.***

***BUONE VACANZE!!!***



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)